

31/12/2022

TERZO PILASTRO INFORMATIVA AL PUBBLICO



FinaFarm

Sommario

INTRODUZIONE.....	3
SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435).....	5
SEZIONE 2 – Ambito di applicazione (art. 436).....	7
SEZIONE 3 - Fondi propri (art. 437)	7
SEZIONE 4 - Requisiti di capitale (art. 438).....	9
SEZIONE 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439)	12
SEZIONE 8 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442)	13
SEZIONE 9 - Attività non vincolate (art. 443).....	16
SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art. 444)	17
SEZIONE 11 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445)	18
SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446)	19
SEZIONE 13 - Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447)	20
SEZIONE 14 - Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448)	22
SEZIONE 15 - Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449).....	24
SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art. 450).....	25
SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art. 451)	26
SEZIONE 18 – Uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453).....	27

INTRODUZIONE

A far data dal 1° gennaio 2014, sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione Europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità degli intermediari finanziari di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche stesse. In tale azione, il Comitato di Basilea ha mantenuto l'approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere in termini qualitativi e quantitativi la dotazione di capitale degli intermediari, introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

In particolare, il Terzo Pilastro (in seguito anche "Pillar 3") si basa sul presupposto che la Disciplina del Mercato (Market Discipline) possa contribuire a rafforzare la regolamentazione del capitale e quindi promuovere la stabilità e la solidità del settore finanziario. Lo scopo del Terzo Pilastro è pertanto quello di integrare i requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori del Mercato di disporre di informazioni rilevanti, complete e affidabili circa l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, misurazione e gestione di tali rischi.

In ambito comunitario, i contenuti di "Basilea 3" sono stati recepiti nei seguenti atti normativi:

- la Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (di seguito "CRD IV") recepita da Banca d'Italia a seguito dell'emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche". Tale normativa comunitaria disciplina, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve di patrimonio addizionali;
- il Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (di seguito "CRR"), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'Informativa al Pubblico (Terzo Pilastro). Indicazioni ulteriori sul Pillar 3 sono state poi fornite dall'EBA (European Banking Authority) attraverso alcuni documenti.

CRR - Regolamento UE n. 575/2013	Rilevanza per Finafarm
SEZIONE 1 - Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435)	Sì
SEZIONE 2 - Ambito di applicazione (art. 436)	Sì
SEZIONE 3 - Fondi propri (art. 437 e 492)	Sì
SEZIONE 4 - Requisiti di capitale (art. 438)	Sì
SEZIONE 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439)	Sì
SEZIONE 6 - Riserve di capitale (art. 440)	<i>Non applicabile</i>
SEZIONE 7 - Indicatori dell'importanza sistemica a livello mondiale (art. 441)	<i>Non applicabile</i>
SEZIONE 8 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442)	Sì
SEZIONE 9 - Attività non vincolate (art. 443)	Sì
SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art. 444)	Sì
SEZIONE 11 - Esposizione al rischio di mercato (art. 445)	Sì
SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446)	Sì
SEZIONE 13 - Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447)	Sì
SEZIONE 14 - Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448)	Sì
SEZIONE 15 - Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449)	Sì
SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art. 450)	Sì
SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art. 451)	Sì
SEZIONE 18 - Uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453)	Sì

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435)

Finafarm S.p.A. (di seguito la “Società” o anche solo “Finafarm”) al fine di monitorare i rischi rilevanti cui è o potrebbe essere esposta, si è dotata di un sistema di gestione dei rischi coerente con le caratteristiche, le dimensioni e la propria complessità operativa.

La Funzione di *Risk Management* (assieme alla funzione di compliance), anche al fine di garantirne indipendenza e obiettività, è stata direttamente attribuita ad un Consigliere di Amministrazione Indipendente (Amedeo Poli) che ne svolge le attività personalmente.

Il presidio dei Rischi rientra nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni (SCI), costituito da Organi di Governo e Controllo a cui la normativa vigente assegna specifici compiti e responsabilità e supportati operativamente dalle funzioni aziendali incaricate del presidio dei controlli di primo, secondo e terzo livello.

In conformità con quanto previsto dalla disciplina vigente, la funzione di Risk Management:

- collabora alla definizione delle politiche e del processo di gestione del rischio e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- presiede al funzionamento del sistema di misurazione e controllo dei rischi e ne verifica il rispetto da parte dell’intermediario; in tale contesto sviluppa e applica indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e inefficacia dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- monitora costantemente l’evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di controllo dei rischi;
- collabora alla definizione delle svalutazioni analitiche e forfettarie dei crediti, in collaborazione con il Responsabile Amministrativo.

La Società ha definito una mappa dei rischi mediante un’opportuna analisi della posizione della Società rispetto ai rischi che attengono la propria specifica operatività.

L’identificazione dei rischi rilevanti è avvenuta partendo dai rischi indicati nella normativa e valutando, in via prudenziale, l’esposizione ad eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con l’operatività specifica della Società.

L'obiettivo dell'attività condotta è stata l'individuazione di tutti i rischi che potrebbero ostacolare o limitare la Società nel pieno raggiungimento dei propri obiettivi strategici ed operativi.

Mappa dei Rischi

➤ Rischi del Primo pilastro:

1. *Rischio di credito* (comprende il rischio di controparte);
2. *Rischio di mercato e di cambio*;
3. *Rischio operativo*.

➤ Altri rischi:

1. *Rischio di concentrazione*: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica;

2. *Rischio paese*: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche;

3. *Rischio di trasferimento*: rischio che un intermediario, esposto nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione;

4. *Rischio base*: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili, ma non identiche;

5. *Rischio residuo*: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate all'intermediario risultino meno efficaci del previsto;

6. *Rischio di tasso di interesse*: rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse;

7. *Rischio di liquidità*: rischio che l'intermediario non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza;

8. *Rischi derivanti da cartolarizzazioni*: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio;

9. *Rischio di una leva finanziaria eccessiva*: il rischio che un livello di indebitamento, particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, renda l'intermediario vulnerabile,

costringendolo, di conseguenza, ad adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività;

10. *Rischio strategico*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo;

11. *Rischio di reputazione*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza.

SEZIONE 2 – Ambito di applicazione (art. 436)

Gli obblighi di informativa al pubblico, riportati nel presente documento, si applicano a Finafarm S.p.A.

SEZIONE 3 - Fondi propri (art. 437)

I fondi propri (*Own Funds*) sono caratterizzati da una struttura basata su 3 livelli:

- Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1);
- Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1, che unitamente al precedente aggregato compongono il Capitale di Classe 1 - Tier 1, T1);
- Capitale di classe 2 (Tier 2, T2).

Il CET 1 è composto dagli elementi che garantiscono la migliore capacità di assorbimento delle perdite; in tale categoria vengono, infatti, ricompresi gli strumenti di capitale, qualora versati, ed elementi ad esso equiparabili (es: utili non distribuiti e riserve). Il Capitale Aggiuntivo di Classe 1 è composto da strumenti di capitale che garantiscono, seppur con minore intensità rispetto a quelli ricompresi nel CET 1, la copertura delle potenziali perdite future; tali strumenti sono perpetui e non sono oggetto di alcuna disposizione che ne aumenti il rango in caso di insolvenza o liquidazione. Infine, gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati sono ricompresi nell'ultima categoria di strumenti di capitale, ovvero quella che garantisce la minore capacità di assorbimento delle perdite e

il minor grado di permanenza; tali strumenti, per essere ricompresi fra i fondi propri, devono soddisfare i requisiti imposti dalla norma, tra cui una durata originaria di almeno cinque anni e l'assenza di incentivi a ripagare il debito prima della scadenza.

Si riporta, di seguito, uno schema che approfondisce la composizione del patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali e delle detrazioni dal patrimonio di base:

Fondi Propri		
CET1	Capitale Versato	3.900.000
	Sovrapprezzi di emissione	9.992.500
Riserve	Utili non distribuiti	10.977
	Altre componenti di CE	-28.407
	Altro	2.822.097
Filtri Prudenziali	Copertura dei flussi di cassa	59.552
Detrazioni	Altre att. Immat. Prima della	-3.821
	Avviamento	0
	Attività fiscali differite	-148.698
TOTALE CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1		16.604.200
TOTALE CAPITALE DI CLASSE 1		16.604.200
TOTALE FONDI PROPRI		16.604.200
TOTAL CAPITAL RATIO		18,83%

Il Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) è composto dal Capitale Sociale, dalla Riserva da sovrapprezzo di emissione, dagli utili di periodo, dagli altri componenti di conto economico accumulate (OCI) e dalle Riserve (il tutto al netto dei filtri prudenziali); ai fini del calcolo del CET 1 vanno inoltre detratte le attività immateriali e delle attività fiscali differite. Non sono presenti elementi di Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) e il Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) risulta nullo. Conseguentemente, l'ammontare dei Fondi Propri è riconducibile esclusivamente al solo Capitale primario di classe 1. Di seguito il prospetto con i relativi calcoli.

SEZIONE 4 - Requisiti di capitale (art. 438)

Secondo quanto stabilito dalla normativa di Secondo Pilastro, le banche devono periodicamente valutare la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, ampliando la gamma dei rischi da computare rispetto al Primo Pilastro.

Un ruolo di primaria importanza continua, quindi, a rivestire il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, definito *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Con il processo ICAAP le Società effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

Nel rispetto della normativa, le Società sono tenute a definire specifiche strategie e a predisporre strumenti e procedure idonei per determinare il capitale ritenuto adeguato (per importo e composizione) alla copertura di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, al fine di giungere ad un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

La normativa stabilisce che l'esecuzione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale deve essere ispirata al principio di proporzionalità *"in base al quale i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla società"*.

La Società, appartenente alla Classe 3 secondo la ripartizione operata dalle Istruzioni di Vigilanza, è tenuta ad *"utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro"*.

Relativamente al secondo pilastro, con riferimento ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, gli intermediari di Classe 3 possono misurare i rischi *"utilizzando gli algoritmi semplificati proposti"* negli allegati della normativa. Infine, in relazione agli eventuali altri rischi del secondo pilastro a cui sono esposte, gli intermediari di Classe 3 *"predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati"*.

Si sottolinea che il processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP è codificato all'interno della Relazione sulla Struttura Organizzativa (che contiene la descrizione di tutti i processi aziendali), aggiornato dalle funzioni coinvolte e sottoposto all'approvazione almeno annuale del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si riporta di seguito il dettaglio del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP:

- redazione Piano Strategico e Budget Annuale: le linee strategiche di medio periodo vengono elaborate dall'Amministratore Delegato nell'ambito della redazione del piano strategico triennale, sottoposto a sistematica approvazione da parte del CdA, e riviste con periodicità almeno annuale;
- mappatura dei rischi rilevanti con cadenza almeno triennale;
- misurazione e valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale;
- misurazione e determinazione del capitale interno complessivo: la Società, conformemente a quanto stabilito dalle istruzioni di vigilanza, determina il capitale interno complessivo secondo un approccio “*building block*” semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.
- misurazione capitale assorbito prospettico congiuntamente alla redazione del piano industriale;
- reporting agli Organi Sociali;
- revisione del processo ICAAP: nell'ambito dell'attività di verifica il processo ICAAP viene sottoposto a revisione asseverazione da parte della Funzione *Internal Audit* e Collegio Sindacale per verificare la conformità dei comportamenti organizzativi messi in atto dalle funzioni alle procedure interne ed alla normativa, nonché la sua adeguatezza all'operatività della Società;
- stesura ed invio resoconto ICAAP a Banca d'Italia: il resoconto ICAAP dopo esser stato predisposto, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato all'Organo di Vigilanza entro i termini da quest'ultimo stabiliti.
- Analisi rilievi dell'Organo di Vigilanza: le eventuali osservazioni dell'Organo di Vigilanza vengono raccolte e le funzioni responsabili vengono di conseguenza attivate per l'analisi dei rilievi e la pianificazione degli interventi.

La Società, in linea con gli orientamenti previsti per gli intermediari finanziari di "Classe 3", ha analizzato i rischi descritti negli altri capitoli precedentemente descritti, distinguendo tra rischi oggetto di misurazione quantitativa e rischi oggetto di valutazione qualitativa/mitigazione, in coerenza con quanto indicato sulle disposizioni di vigilanza.

Di seguito si fornisce una sintesi degli approcci adottati sui singoli rischi in termini di Tipologia di misurazione/valutazione e di Metodologia di calcolo utilizzate.

	Tipo di Rischio	Rilevanza	Tipo di misurazione / valutazione	Metodologia di calcolo
Primo Pilastro	Rischio di Credito	Molto rilevante	Quantitativa	Standard (normativa) Primo Pilastro
	Rischio di Mercato e di Cambio	Non presente	Quantitativa	Non Applicabile
	Rischio Operativo	Poco rilevante	Quantitativa	Approccio base (BIA) (normativa) Primo Pilastro
Secondo Pilastro	Rischio di Concentrazione (single-name)	Poco rilevante	Quantitativa	Granularity Adjustment, GA Circolare 288 (Titolo IV, Capitolo 14, Allegato B)
	Rischio di Concentrazione (geo-settoriale)	Rilevante	Quantitativa	Metodo ABI- Validato da PWC
	Rischio Paese	Non Presente	Qualitativa	Non Applicabile
	Rischio di Trasferimento	Non Presente	Quantitativa	Non Applicabile
	Rischio di Base	Non Presente	Quantitativa	Non Applicabile
	Rischio Residuo	Non Presente	Qualitativa	Non Applicabile
	Rischio Controparte	Poco Rilevante	Quantitativa	Non Applicabile
	Rischio di Tasso di Interesse	Poco rilevante	Quantitativa	Circolare 288 (Titolo IV, Capitolo 14, Allegato C)
	Rischio di Liquidità	Rilevante	Qualitativa: in fase di predisposizione strumenti quantitativi	Circolare 288 (Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII)
	Rischio Derivante da Cartolarizzazione	Poco Rilevante	Non applicabile	Non Applicabile
	Rischio di Leva Finanziaria Eccessiva	Molto rilevante	Quantitativa	Secondo i principi stabiliti dal comitato Basilea
	Rischio Strategico / di Business	Rilevante	Quantitativa / Mitigazione	Qualitativa
	Rischio di Reputazione	Rilevante	Quantitativa / Mitigazione	Qualitativa

L'ICAAP è articolato in diverse fasi, tuttavia il suo svolgimento prescinde dalla periodicità con cui viene prodotto il Rendiconto stesso e rappresenta il momento di sintesi di una serie di attività aziendali, nonché uno strumento di informazione verso le Autorità di Vigilanza.

Sono inclusi nel perimetro di riferimento ai fini ICAAP i rischi di Primo e di Secondo Pilastro.

Nella tabella che segue, si riportano i requisiti regolamentari relativamente ai rischi di Primo Pilastro:

31/12/2022	Rischio	Capitale interno	RWA
I PILASTRO	Rischio di credito	6.723.332	84.041.649
	Grandi rischi (rischi eccedenti il 25% del PV)	-	-
	Rischio di mercato	-	-
	Rischio operativo	330.818	4.135.225
Totale capitale interno rischi di I pilastro		7.054.149	88.176.874

SEZIONE 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439)

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione. Tale rischio grava su alcune tipologie di transazioni che presentino le seguenti caratteristiche:

- generino una esposizione pari al valore di mercato equo (*fair value*) positivo;
- abbiano un valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle variabili di mercato;
- generino uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro pagamenti.

Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza. A differenza del rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale, in quanto essa è in capo al soggetto erogante, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

La società non presenta poste attive rientranti in tali categorie e pertanto non è esposta a tale rischio.

SEZIONE 8 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442)

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31.12.2018 e alle disposizioni interne che l'hanno recepita, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

- Sofferenze;
- Inadempienze probabili;
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le rettifiche di valore sulle esposizioni deteriorate sono determinate analiticamente.

A seguito dell'emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un attributo di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*).

Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti analitiche e collettive

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, i titoli acquistati in sottoscrizione o collocamento privato non quotati in mercati attivi e i crediti generati da operazioni di *leasing* finanziario.

Vengono classificati nella categoria “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- l'attività finanziaria è posseduta secondo un modello di *business* il cui obiettivo è conseguito mediante l'incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”), e
- i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (cd. “SPPI test” superato).

Secondo le regole generali previste dall'IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, non sono ammesse riclassificazioni verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l'entità modifichi il proprio modello di *business* per la gestione delle attività finanziarie.

Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l'effetto economico dei costi/proventi direttamente attribuibili ad un'attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica dell'attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.

I criteri di valutazione sono strettamente connessi all'inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre *stages* (stadi di rischio creditizio) previsti dall'IFRS 9, l'ultimo dei quali (stage 3) comprende le attività finanziarie deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie non deteriorate.

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico:

- all'atto dell'iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni dell'ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese riferibili all'intera vita residua prevista contrattualmente per l'attività;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove – dopo che si è verificato un incremento significativo del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale – la “significatività” di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione all'adeguamento delle rettifiche di valore cumulate per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l'intera vita residua dello strumento (“*lifetime*”) ad una a dodici mesi.

Le attività finanziarie in esame, ove risultino non deteriorate, sono sottoposte ad una valutazione, volta a definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto creditizio (o “*tranche*” di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) ed *exposure at default* (EAD), corretti per tener conto delle previsioni del principio contabile IFRS 9.

Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito da accertare ad ogni data di bilancio, si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di valore, l'importo della perdita viene misurato

come differenza tra il valore contabile dell'attività – classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la medesima controparte – e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario.

L'importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad ogni posizione e tiene conto di informazioni *forward looking* e dei possibili scenari alternativi di recupero.

Valutazione collettiva

Il calcolo dell'impairment collettivo ex IFRS9 è condotto con l'utilizzo di un modello di calcolo sviluppato internamente.

Il modello assegna a ciascun rapporto i valori di PD, LGD ed EAD attraverso l'analisi dei valori rilevati a livello di portafoglio. I valori di ciascun parametro sono calcolati sulla base delle serie storiche della Società e sulla base di scenari macroeconomici attesi (approccio *forward looking*).

Valutazione analitica

Sono classificate in stage 3, e quindi assoggettate a valutazione analitica, le attività finanziarie classificate come deteriorate secondo la normativa di vigilanza:

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- scaduti/sconfinanti deteriorati

6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: Valori lordi e netti

Tipologie esposizioni/valori	Esposizione lorda		Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi	Esposizione Netta	Write-off parziali complessivi*
	Deteriorate	Non Deteriorate			
A. Esposizioni creditizie per cassa					
a) Sofferenze	1.697.267		1.115.651	581.616	
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
b) Inadempienze probabili	-				
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
c) Esposizioni scadute deteriorate	-				
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
d) Esposizioni scadute non deteriorate		2.043.910	-	2.043.910	
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni				261.154	
e) Altre esposizioni non deteriorate		102.928.176	30.413	102.897.763	
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni				148.416	
TOTALE A	1.697.267	104.972.086	1.146.064	105.523.289	-
B. Esposizioni creditizie fuori bilancio					
a) Deteriorate	-				
b) Non deteriorate		17.378.759			
TOTALE B		17.378.759	-	17.378.759	-
TOTALE A+B	1.697.267	122.350.845	1.146.064	122.902.048	-

*valore da esporre a fini informativi

La tabella riassuntiva delle esposizioni creditizie risulta essere la seguente:

	Esposizione Lorda	Rettifiche di valore specifiche	Rettifiche di valore di portafoglio	Rettifiche effettuate nell'esercizio
ESPOSIZIONI DETERIORATE				
A. Esposizioni per cassa				
- Sofferenze	1.697.267	1.115.651		- 23.813
- Inadempienze probabili	-			
- Esposizioni scadute deteriorate	-			
B. Esposizioni Fuori Bilancio				
- Deteriorate				
ESPOSIZIONI NON DETERIORATE				
A. Esposizioni per cassa				
- Scadute non deteriorate	2.043.910		592	
- Altre esposizioni non deteriorate	102.928.176		29.821	- 49.770
B. Esposizioni Fuori Bilancio				
- Esposizioni scadute deteriorate	17.378.759			
Totale	124.048.112	1.115.651	30.413	- 73.583

SEZIONE 9 - Attività non vincolate (art. 443)

Nel presente capitolo, in conformità all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), si dà evidenza circa le attività non vincolate nonché di quelle vincolate.

Si intende attività vincolata ogni attività che è stata impegnata o che è oggetto di un accordo per fornire garanzie (*security o collateral*) o supporto di credito a delle operazioni iscritte in bilancio o fuori bilancio dalle quali l'attività non possa essere ritirata liberamente.

Tra le attività vincolate che la Finanziaria ha in essere, al 31/12/2019, vi sono le c.d. “presentazioni” ovvero l’ammontare delle rate future che la clientela ha accettato di pagare tramite lo strumento dell’SDD (Sepa Direct Debit), che gli intermediari finanziatori di Finafarm accettano (a fronte di una “presentazione” da parte di Finafarm) fino a scadenze minori dei 72 mesi e che consentono a Finafarm l’accesso a varie forme di finanziamento (a breve termine (fino a 6 mesi) a medio termine (da 6 a 36 mesi) e a medio lungo (da 36 a 72 mesi). NON tutte le attività (crediti) con scadenza inferiore a 72 mesi sono state presentate. I crediti vantati da Finafarm, ad eccezione delle quote capitale a fronte dei finanziamenti aperti sono tutti riscossi tramite lo strumento SDD.

In aggiunta avendo proceduto a cartolarizzare una parte dei propri crediti costituiscono attività vincolate anche gli attivi cartolarizzate

Di seguito l’ammontare delle attività vincolate e non vincolate.

ATTIVITA'	VALORE CONTABILE delle attività vincolate	FAIR VALUE delle attività vincolate	VALORE CONTABILE delle attività NON vincolate	FAIR VALUE delle attività NON vincolate
Finanziamenti	82.924.358		22.598.931	
Titoli di capitale			10.858	10.858
Altre attività			1.225.703	

SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art. 444)

Al 31/12/2022, Finafarm ha calcolato il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito in base al metodo standardizzato.

Ai fini del calcolo delle posizioni di rischio ponderate per il rischio di credito e di controparte (metodo standardizzato), la società non si avvale di agenzie di valutazione del merito di credito (ECAI).

Con il recepimento in Europa di Basilea 3 si è aggiunto, già dal 2016, il Fattore di Sostegno (art. 501 del regolamento UE No. 575/2013) che riguarda tutte le banche (e sulla base della circolare 288 anche alle finanziarie), anche quelle che utilizzano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Tale misura riconosce alle banche (ed alle finanziarie) uno “sconto” sul requisito di capitale, il Fattore di Sostegno (SME Supporting Factor), per tutte le esposizioni verso le PMI. L’applicazione del Fattore di Sostegno è subordinata ad alcune condizioni:

- l’importo dei prestiti non può superare il 20% dei fondi propri;

- le PMI non possono avere un fatturato superiore ai 50 milioni di euro;
- la tipologia di finanziamento deve essere nella forma di prestiti e non in titoli.

Queste condizioni mirano a garantire che solo i prestiti alle PMI ne traggano vantaggio, impedendo che l'applicazione del Fattore di Sostegno si traduca in una generalizzata riduzione dei requisiti di capitale.

Il valore del Fattore di Sostegno (pari a 0,7619) è stato calibrato per realizzare questo risultato.

31/12/2022				
Esposizioni	Esposizione lorda	Esposizione netta	Esposizione Ponderata	% assorbimento
Governi Centrali e Banche centrali	15.910	15.910	-	0,00%
Amministrazioni regionali o autorità	-	-	-	0,00%
Organismi del settore pubblico	-	-	-	0,00%
Banche multilaterali di sviluppo	-	-	-	0,00%
Organizzazioni internazionali	-	-	-	0,00%
Enti	1.153.459	1.153.459	242.001	0,29%
Imprese	10.869.595	10.301.252	8.841.567	10,52%
Al Dettaglio	57.095.386	49.128.470	33.293.804	39,62%
Garantite da ipoteche su beni immobili	-	-	-	0,00%
In stato di default	1.697.268	581.617	809.277	0,96%
Associate a un rischio particolarmente	-	-	-	0,00%
Sotto forma di obbligazioni garantite	-	-	-	0,00%
Esposizioni verso enti e imprese con	-	-	-	0,00%
Esposizioni sotto forma di quote o di	-	-	-	0,00%
In strumenti di capitale	10.858	10.858	10.858	0,01%
Altre esposizioni	946.451	946.451	945.951	1,13%
Cartolarizzazione	54.385.867	54.371.367	39.898.191	47,47%
TOTALE	126.174.794	116.509.384	84.041.649	100,00%
Requisito patrimoniale 8%			6.723.332	

SEZIONE 11 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445)

Il rischio di mercato introdotto dal cosiddetto Primo Pilastro comprende i rischi di:

- a) cambio: il rischio di cambio esprime il rischio di incorrere in perdite a causa delle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro;
- b) posizioni in merci: rischio di deprezzamento delle attività o apprezzamento delle passività (ivi compresi gli strumenti finanziari derivati) a causa di variazioni dei prezzi delle commodity;
- c) variazioni avverse dei corsi delle azioni: rischio di deprezzamento del portafoglio azionario o degli strumenti finanziari derivati di proprietà, a causa di avverse variazioni dei corsi azionari.

La Società non detiene portafoglio di negoziazione di vigilanza e pertanto ritiene di non essere sottoposta a tale rischio.

SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446)

Viene definito “operativo” il rischio di perdite derivanti da inadeguatezza o disfunzioni di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi sistemici di natura esogena.

Rientrano pertanto in tale tipologia, le perdite derivanti da frodi sia di natura interna all’azienda (ad esempio frodi nell’operatività da parte del personale) sia di natura esterna (ad esempio frodi derivanti da fornitori di servizi in outsourcing), errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Tale categoria di rischio può comprendere dunque anche quelli derivanti dalla gestione delle risorse, quindi dal rischio di criticità nella gestione del rapporto di impegno, o quelli connessi con esposizioni ad ammende e sanzioni derivanti da violazioni normative dell’Organo di Vigilanza o da transazioni private.

In tale ampia e diversificata classe di rischio è incluso anche il rischio legale, mentre sono esclusi i rischi strategici e di reputazione.

L’approccio di misurazione del rischio operativo utilizzato è il Metodo Base (*Basic Indicator Approach - BIA*), laddove il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare pari al 15% secondo le Istruzioni di Vigilanza al volume dell’operatività aziendale individuato nella media degli ultimi tre anni del margine di intermediazione.

Anno	Indicatore Rilevante
2020	1.874.261
2021	2.245.774
2022	2.496.315
Media indicatore rilevante	2.205.450
Requisito Patrimoniale	330.818
RWA	4.135.225

Nel periodo 2020-2022 la Società ha un indicatore rilevante medio di € 2.205.450 a fronte del quale deve detenere un requisito patrimoniale pari ad € 330.818.

Gestione del rischio

Le diverse funzioni aziendali hanno, in collaborazione con la funzione di *Risk Management*, effettuato

una dettagliata mappatura dei rischi procedendo a:

- identificare i rischi esistenti;
- identificare i presidi esistenti.

La Società ha altresì predisposto un processo di segnalazione delle “Non conformità/ criticità gestionale” al fine di:

- individuare eventuali elementi di rischio non valutati;
- porre rapidamente rimedio ad eventuali criticità non gestite;
- sottoporre a continua validazione la mappatura rischi effettuata;
- individuare/implementare eventuali azioni correttive di re-ingegnerizzazione dei processi aziendali.

Si evidenzia che la Società, alla data odierna, ha ricevuto un numero di reclami dall'inizio della propria operatività estremamente esiguo: in particolare, in relazione al 2019, Finafarm ha ricevuto 3 reclami. Nel corso del 2021 non è pervenuto a Finafarm alcun reclamo.

SEZIONE 13 - Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447)

Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva

Criteri di iscrizione

L'iscrizione iniziale avviene alla data di regolamento e al *fair value*, rappresentato, salvo diverse indicazioni, dal corrispettivo pagato per l'esecuzione della transazione, non comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo strumento stesso.

Criteri di classificazione

Sono incluse in questa categoria le attività finanziarie costituite da strumenti di capitale, non detenuti per finalità di negoziazione per i quali al momento della rilevazione iniziale è stata esercitata l'opzione per la designazione al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva. Trattasi in particolare di partecipazioni assolutamente minoritarie e quindi non qualificabili di controllo, collegamento o di controllo congiunto.

Criteri di valutazione

Successivamente all'iscrizione iniziale, le attività finanziarie incluse nella categoria in questione continuano ad essere valutate al *fair value*.

Per i titoli di capitali non quotati in un mercato attivo, il criterio del costo è utilizzato quale stima del

fair value soltanto in via residuale e limitatamente alle circostanze previste dall'IFRS 9.

Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali dei flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta, trasferendo sostanzialmente tutti i rischi ed i benefici ad essa connessi.

Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono riclassificati alla voce 70 "Dividendi e proventi assimilati" del Conto Economico del prospetto di bilancio. Gli utili o le perdite derivanti da variazioni di *fair value* sono rilevati direttamente a Patrimonio Netto, utilizzando la "Riserva di valutazione" sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata (*derecognition*) o non viene rilevata una perdita di valore.

Di seguito la situazione di Finafarm al 31/12/2022 relativa alla composizione delle "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva".

Voci/Valori	31/12/2022			31/12/2021		
	L1	L2	L3	L1	L2	L3
1. Titoli di debito						
1.1. Titoli strutturati						
1.2. Altri titoli di debito						
2. Titoli di capitale	9.752		1.106	10.048		1.106
3. Finanziamenti						
Totale	9.752		1.106	10.048		1.106

Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva: composizione per debitori/emittenti

	31/12/2022	31/12/2021
1. Titoli di debito		
a) Amministrazioni pubbliche		
b) Banche		
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione		
d) Società non finanziarie		
2. Titoli di capitale	10.858	11.154
a) Amministrazioni pubbliche		
b) Banche	10.858	11.154
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione		
d) Società non finanziarie		
3. Finanziamenti		
a) Amministrazioni pubbliche		
b) Banche		
c) Altre società finanziarie di cui: imprese di assicurazione		
d) Società non finanziarie		
e) Famiglie		
Totale	10.858	11.154

Nella tabella che segue sono dettagliate le partecipazioni che compongono il saldo indicato.

L'intero portafoglio è composto da titoli azionari in istituti di credito. I titoli di Cassa Rurale di Trento (ora Cassa di Trento CCI), Cassa Rurale di Rovereto (ora Cassa Rurale Alto Garda) e Cassa Rurale Pinetana (ora Cassa Rurale Alta Valsugana) non essendo quotati sono stati valutati al costo, ritenuto una stima adeguata del *fair value*, come previsto dal principio contabile IFRS 9, in assenza di tutte le condizioni di cui al paragrafo B5.2.4. del medesimo principio. Per Banca Popolare dell'Alto Adige e per Cassa di Risparmio di Bolzano si è utilizzato il *fair value* determinato come il prezzo di scambio al 31.12.2022 sul Multilateral Italian Market.

Elenco delle partecipazioni detenute al 31/12/2022 classificate tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva"

Denominazione/Sede/Capitale	situazione al 31/12/2022					Quota parte del PN di competenza	Patrimonio netto totale	Utile/ Perdita dell'esercizi o	Bilancio al 31.12.2021
	Percentuale possesso	valore nominale			Valore in bilancio				
		N° azioni o quote	Valore unitario (euro)	Totale (euro)					
Cassa Rurale di Trento Scarl	*	204	3	612	642				642
Cassa Rurale di Rovereto	*	1	26	26	232				232
Cassa Rurale Pinetana	*	3	3	9	232				232
Banca Popolare dell'Alto Adige Spa	*	640	-	-	5.312				5.760
Cassa di Risparmio di Bolzano Spa	*	500	8	4.000	4.440				4.288
Totale					10.858				11.154

SEZIONE 14 - Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448)

Per rischio di tasso di interesse si intende il rischio di subire perdite derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse.

Esposizione al rischio e metodologia di valutazione / misurazione

La Società appartenente alla Classe 3 secondo la ripartizione operata dalla normativa emessa da Banca d'Italia, nell'ambito del processo ICAAP si avvale, per la misurazione del rischio di tasso di interesse, dell'algoritmo proposto dall'autorità di vigilanza (Circolare 288 Banca d'Italia, Allegato C del Titolo IV, capitolo 14).

Dall'analisi dei conteggi svolti dalla Società, e riportati nella Tabella 7 che segue, emerge una rilevanza contenuta di tale rischio al 31/12/2022 (uno shock di 200 punti base avrebbe un impatto di Euro 315.879 pari allo 1,90% dei Fondi Propri; la soglia di attenzione è fissata al 20% dei Fondi Propri).

Fascia temporale	Attivo	Passivo	Esposizione netta	Ponderazione	Esposizione Netta Ponderata
A vista e revoca	8.693.439	20.595.286	- 11.901.847	0,00%	-
Fino a 1 mese	3.516.210	24.452.426	- 20.936.216	0,08%	- 16.748,97
Da oltre 1 mese a 3 mesi	91.207.822	40.503.284	50.704.538	0,32%	162.254,52
Da oltre 3 mesi a 6 mesi	1.080.569	-	1.080.569	0,72%	7.780,10
Da oltre 6 mesi a 1 anno	683.312	-	683.312	1,43%	9.771,36
Da oltre 1 anno a 2 anni	197.057	-	197.057	2,77%	5.458,48
Da oltre 2 anni a 3 anni	24.092	-	24.092	4,49%	1.081,73
Da oltre 3 anni a 4 anni	24.996	-	24.996	6,14%	1.534,75
Da oltre 4 anni a 5 anni	25.935	-	25.935	7,71%	1.999,59
Da oltre 5 anni a 7 anni	301.574	-	301.574	10,15%	30.609,76
Da oltre 7 anni a 10 anni	71.870	-	71.870	13,26%	9.529,96
Da oltre 10 anni a 15 anni	-	-	-	17,84%	-
Da oltre 15 anni a 20 anni	-	-	-	22,43%	-
Oltre 20 anni	-	-	-	26,03%	-
Durata Indeterminata	661.319	267.127	394.192	26,03%	102.608,18
TOTALI:	106.488.195	85.818.123	20.670.072		315.879

Fondi propri 16.604.200
Indice di rischio 1,90%

Alla luce di quanto sopra si ritiene non siano necessarie azioni di miglioramento nella gestione di tale rischio.

SEZIONE 15 - Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449)

Il rischio derivante da cartolarizzazioni è il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

La costante difficoltà nel reperire nuovi mezzi da dedicare allo sviluppo dell'attività che ha caratterizzato gli esercizi fino al 2017, ha indotto la Società a ricercare canali di finanziamento alternativi a quello classicamente bancario. Tale difficoltà ha fatto sentire la sua influenza fino al momento in cui è stata perfezionata l'operazione di cartolarizzazione dei crediti.

A partire da tale data la Società ha provveduto a periodiche cessioni di crediti ad un veicolo dedicato di cartolarizzazione; al 31 dicembre 2022 il valore dei crediti cartolarizzati era pari a Euro 55.713.283,08.

Evidenziamo che i crediti sottostanti le note emesse, sono ancora presenti nel bilancio della Società in quanto trattasi di operazione *not derecognition*.

Si specifica che il valore dei crediti esposti in bilancio include anche l'importo delle attività cedute e non cancellate riferite all'operazione di cartolarizzazione poiché non sussistono i requisiti richiesti dai principi contabili internazionali per la cancellazione degli stessi dal bilancio poiché i titoli junior emessi dal veicolo sono stati sottoscritti dalla società.

In considerazione delle finalità perseguite e della struttura tecnica dell'operazione di cartolarizzazione descritta sopra, Finafarm non presenta esposizioni o rischi derivanti dalla cartolarizzazione. In particolare, è opportuno evidenziare come l'operazione di cartolarizzazione non abbia dato origine alla rimozione di alcun rischio dall'attivo di bilancio, e ciò in quanto non sono soddisfatti i requisiti previsti dallo IAS 39 in merito alla cosiddetta *derecognition*; **a fronte di ciò si può ritenere che Finafarm non abbia esposizioni verso la cartolarizzazione.**

SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art. 450)

La Società applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del commercio. Attualmente non sono presenti specifiche *policy* in materia di remunerazione. Spetta all'assemblea la determinazione dell'ammontare complessivo dei compensi del Collegio Sindacale e l'ammontare base della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione: spetta al Consiglio di Amministrazione la determinazione di eventuali ulteriori deleghe da attribuire a singoli consiglieri ed i compensi spettanti agli stessi per l'esercizio di tali deleghe. Le determinazioni in tema di remunerazione del personale dipendente sono di competenza dell'Amministratore Delegato.

L'informativa richiesta ai sensi dell'art. 450, lett. i) non viene fornita in quanto non sono presenti soggetti che beneficiano di retribuzione annua pari o superiore ad 1 mln di euro.

Si precisa che la Società ha nel proprio organico numero 8 (otto) dipendenti di cui nessuno dirigente: si ritiene pertanto che l'unico soggetto che risponda alla definizione di dirigente con responsabilità strategica sia l'Amministratore Delegato. Di seguito i compensi erogati agli amministratori e sindaci con evidenza separata dei compensi erogati all'amministratore delegato.

Descrizione	Importi
Amministratori	346.291 €
- di cui all'amministratore delegato	280.303 €
Riaddebiti dalla capogruppo Uniform in relazione ai compensi erogati dalla stessa per l'attività svolta dall'amministratore delegato	- €
Dirigenti con responsabilità strategica (diversi dall'amministratore delegato)	- €
Sindaci	49.008 €

In data 30/05/2021 l'Assemblea di Finafarm ha approvato un Regolamento che disciplina le politiche di remunerazione della Società in conformità ai requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza.

SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art. 451)

La normativa Basilea 3 ha introdotto l'obbligo di determinare il Coefficiente di Leva Finanziaria (*Leverage Ratio*) con l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento rispetto alla dotazione di mezzi propri.

Il rischio di leva finanziaria eccessiva è dato dal fatto che un livello di indebitamento, particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, renda l'intermediario vulnerabile, mettendolo nella condizione di dover adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

L'indice di leva finanziaria di Basilea 3 è definito come rapporto fra misura del patrimonio (numeratore) e misura dell'esposizione (denominatore), ed è espresso in termini percentuali.

Indice di leva finanziaria = Misura del patrimonio/Misura dell'esposizione.

La misura del patrimonio per l'indice di leva finanziaria corrisponde al patrimonio di base (Tier 1) dello schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio, in base alla definizione contenuta nei paragrafi 49-96 di Basilea 3, tenendo conto delle disposizioni transitorie. Detto altrimenti, la misura del patrimonio utilizzata per l'indice di leva finanziaria in un dato momento è la misura del patrimonio di base applicabile in quello stesso momento ai fini dello schema basato sul rischio.

La misura dell'esposizione complessiva di una finanziaria (o di una banca) è data dalla somma delle seguenti esposizioni: (a) esposizioni in bilancio, (b) esposizioni in derivati, (c) esposizioni per operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e (d) poste fuori bilancio.

La Società monitora costantemente il proprio grado di leverage: ad oggi la società ha una leva finanziaria pari a 14,25% (misura dei Fondi Propri pari ad euro 16.604.200, misura dell'esposizione pari ad euro 116.509.384).

Misura del patrimonio	16.604.200
Misura dell'esposizione complessiva	116.509.384
Indice di leva finanziaria	14,25%

Sulla base del piano strategico predisposto la Società ha previsto per il periodo oggetto di pianificazione un grado di leverage sistematicamente superiore al 12,5% (si ricorda che per le banche, ai fini di Basilea 3 è previsto un limite inferiore del 3%).

A fronte di quanto riportato la Società non ritiene pertanto che il rischio di *leverage* eccessivo costituisca un rischio rilevante per la società.

SEZIONE 18 – Uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453)

La Società non fa uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.